



**IL TRIBUNALE DI MESSINA**  
**SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE**

Composto dai sig.ri

dott. Corrado Bonanzinga	Presidente
dott. Alessandra Santalucia	Giudice est.
dott. Viviana Cusolito	Giudice

riunito in camera di consiglio;

esaminati gli atti del procedimento iscritto al N. 1927 del Registro Generale 2020 a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 3.11.2020 vertente fra: .....  
nt l' 01/09/2000, alloggiata in \_\_\_\_\_ ..... rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Carmelo Picciotto, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Messina, via Placida, n. 13,

ricorrente

E

**MINISTERO DELL'INTERNO**, in persona del Ministro p.t., c.f.:  
97149560589, domiciliato presso la COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL  
RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI CATANIA  
resistente contumace

e con l'intervento del Pubblico Ministero  
ha emesso il seguente

**DECRETO**

Con ricorso depositato telematicamente il 30 MAGGIO 2020 .....  
proponeva, ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25,  
impugnazione avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per il  
Riconoscimento della Protezione Internazionale di Catania adottato nella seduta  
del 31 gennaio 2020

notificato in data 30/04/2020. Risulta dunque rispettato il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento di rigetto applicabile al caso concreto e previsto a pena di inammissibilità dell'opposizione dal comma 2 dell'art 35 bis d.lg.vo 25/2008.

Dopo la formalizzazione della richiesta di protezione internazionale, avvenuta mediante compilazione del modello C3 in data \_\_\_\_\_ la ricorrente veniva sentita tre volte dalla Commissione Territoriale di Catania, una prima volta in data \_\_\_\_\_ una seconda volta in data \_\_\_\_\_ ed una terza in data \_\_\_\_\_.

Premesso di essere di etnia benin e di religione cristiano- evangelica; di avere studiato per sei anni; di avere lavorato come apprendista parrucchiera; di avere legami familiari nel paese d'origine in quanto la famiglia -composta da madre, padre, e otto figli (due femmine e sei maschi) - risiedeva in Nigeria a Benin City e manteneva con ella i contatti, l'interessata dichiarava nel corso della prima audizione di aver lasciato il proprio Paese di origine poiché un'amica conosciuta a scuola, \_\_\_\_\_ le aveva proposto di andare a lavorare come domestica dalla sorella \_\_\_\_\_ in Europa; di essere stata quindi condotta da un uomo che praticava riti juju al fine di prestare giuramento e di essere stata resa edotta che per il suo viaggio avrebbe dovuto pagare la somma di euro 25.000; che al contempo le veniva fornito un numero di telefono che avrebbe dovuto contattare una volta giunta in Europa; di essere partita il 28 giugno del 2017 dalla Nigeria all'insaputa dei familiari e di essere giunta ad Agadez dopo tre giorni di viaggio, di essere transitata dal Niger e di essere infine arrivata in Libia ove sostava per qualche settimana prima di imbarcarsi alla volta dell'Italia approdando nel settembre del 2017.

Nel corso della seconda audizione affermava che a condurla in Italia non era stata Favour ma una amica della madre, chiamata mamma \_\_\_\_\_ che in particolar modo le era stato riferito che la sorella della predetta donna viveva in Europa e che aveva bisogno di una domestica; che avrebbe dovuto pagare 25,000 euro e di essere stata sottoposta a giuramento rituale; di non avere ricevuto da quando si trovava in Italia alcuna richiesta in ordine al pagamento della predetta somma e che altrettanto doveva

dirsi per la madre. Nel corso dell'ultima audizione precisava che alla madre era stato richiesto il pagamento dei menzionati 25.000 euro prima di ottobre 2019 e che ella non aveva riferito l'episodio in Commissione perché era confusa; che mamma \_\_\_\_\_ insieme a due suoi familiari aveva minacciato sua madre per due volte e quest'ultima le aveva risposto di pazientare e che la figlia avrebbe pagato.

Ancora, la richiedente dichiarava nel corso di tutte le audizioni di non aver contatti con gli organizzatori del proprio viaggio e con la madame e che, da quando si trovava in Italia, nessuno le aveva richiesto il pagamento della somma che avrebbe dovuto restituire. Precisava che i contatti telefonici della madame della sorella di questa e del contatto libico li aveva consegnati agli operatori del centro di Capocorso una volta arrivata in Italia

Concludeva in sede giudiziale per il riconoscimento dello status di rifugiato in quanto vittima di tratta o, in subordine, il riconoscimento della protezione sussidiaria ed, in via ulteriormente gradata, della protezione umanitaria avuto riguardo alle gravissime violazioni dei diritti umani fondamentali subiti in Nigeria e in Libia ed al percorso di formazione e inclusione sociale avviato in Italia.

Instaurato il contraddittorio, il Ministero dell'Interno - Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Catania non si costituiva benché regolarmente citato restando contumace.

Il Pubblico Ministero concludeva per il riconoscimento dello status di rifugiata o in subordine per la concessione della protezione sussidiaria i cui alla lett b) .

Fissata la comparizione delle parti davanti al giudice designato, all'udienza del 3 novembre 2020 veniva sentito personalmente la ricorrente, con l'ausilio di un mediatore linguistico.

Il Collegio fa propria la decisione relativa all'audizione diretta dell'interessata all'esito della quale la causa è stata rimessa ad esso organo per la definizione della controversia.

Innanzitutto occorre osservare che la cognizione del Tribunale è circoscritta al diritto di cui si afferma la tutelabilità, esulando da essa eventuali adottati vizi del

provvedimento amministrativo (Cass. civ., 8 giugno 2016, n. 11754), privi di rilevanza autonoma, atteso che in sede giurisdizionale occorre riesaminare complessivamente la domanda e l'impugnazione non ha ad oggetto l'atto né la correttezza del procedimento amministrativo, bensì il diritto a fruire della protezione internazionale o di quella umanitaria.

Prima di procedere all'esame del merito giova premettere che il D. Lgs. 251/2007, conformemente alle Direttive comunitarie di cui costituisce attuazione (in particolare della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato), stabilisce all'art. 3 che, per valutare la fondatezza della domanda, occorre esaminare tutti i fatti pertinenti che riguardano il paese di origine al momento dell'adozione della decisione, le dichiarazioni ed i documenti presentati dal richiedente, il quale deve rendere noto se ha subito o rischia di subire persecuzioni o danni gravi, e la situazione individuale nonché le circostanze personali.

Inoltre il medesimo art. 3 prevede un regime probatorio attenuato, attesa la difficoltà per l'istante, costretto alla fuga per salvaguardare la propria incolumità, di dimostrare le circostanze poste a fondamento della domanda di protezione (Cass. civ. 26278/2005; Cass. civ. sez., un. 27310/2008).

Infine, sempre l'art. 3 D. Lgs. 251/2007 stabilisce che "Qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri se l'autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone; d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla; e) dai riscontri effettuati il richiedente è,

in generale, attendibile". Ciò significa che l'onere di provare i requisiti necessari per ottenere la protezione internazionale non grava esclusivamente sul richiedente e le sue ragioni debbono essere ritenute veritiere se, pur non integralmente provate, risultino comunque plausibili, attendibili e non in contraddizione con le informazioni a disposizione dell'organo giudicante, su cui grava un obbligo di "cooperazione istruttoria", che deve riguardare la specifica situazione di rischio di persecuzione o di pericolo qualificato rappresentata dal richiedente (Cass. civ. 27310/2008; Cass. civ. 25056/2010; Cass. civ. 16202/2012; Cass. 17.10.2014 n. 22111; Cass. 14998/15).

Da ciò discende che le necessarie informazioni devono essere acquisite anche d'ufficio, se del caso compulsando siti internet di organizzazioni internazionali, che ne garantiscano l'attendibilità (come [www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt](http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt) o [www.unhcr.it](http://www.unhcr.it) o [www.ecoi.net](http://www.ecoi.net)), pur dovendosi precisare che gli elementi di conoscenza forniti da tali siti riguardano solitamente la situazione generale esistente in un paese straniero, desunta solitamente da fonti di turisti o cittadini stranieri, sicché potrebbero rivelarsi incompleti e non esaustivi.

Tanto premesso, va riconosciuta nella fattispecie in oggetto la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato.

L'art. 2 del citato D.Lgs. 251/2007 definisce alla lettera e) "rifugiato" il "cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'articolo 10" (lett. e dell'art. 2). Quanto ai responsabili della persecuzione (ma ciò vale anche con riferimento al danno grave rilevante ai fini della protezione internazionale), l'art. 5 D. Lgs. 251/2007 stabilisce che essi possono essere 1) lo Stato, 2) i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio, 3) soggetti non statuali

se lo Stato o gli altri soggetti che controllano il territorio, comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione effettiva e non temporanea ai sensi del successivo art. 6. L'art. 7 D.Lgs. n. 251 del 2007, conformemente alle direttive citate, stabilisce, infine, che gli atti di persecuzione debbano:

- a) essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali ed in particolare dei diritti per cui è esclusa qualsiasi deroga ai sensi dell'art. 15 CEDU;

ovvero

- b) costituire la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da produrre sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a).

Lo status di rifugiato si configura, pertanto, in presenza di due presupposti, quello della natura ideologica della persecuzione attuata o minacciata e quello della rottura del legame sociale tra lo Stato di origine ed il suo cittadino. La peculiare natura della persecuzione si coglie, in particolare, attraverso il riferimento all'appartenenza ad un "particolare gruppo sociale", fattispecie che in qualche modo racchiude in sé tutte le altre, poiché con tale espressione si vuole fare riferimento all'insieme dei soggetti che condividono una caratteristica innata, una storia comune che non può essere mutata, una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi, ovvero quello che possiede un'identità distinta nel Paese di origine, perché vi è percepito come diverso dalla società circostante. Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, la generica gravità della situazione politico economica del paese di origine del richiedente così come la mancanza delle libertà democratiche non sono, invece, di per sé sufficienti a costituire presupposto per il riconoscimento dello status di rifugiato, essendo necessario che la specifica situazione soggettiva del richiedente in rapporto alle caratteristiche oggettive esistenti nello Stato di appartenenza, siano tali da far ritenere la sussistenza di un pericolo grave per l'incolumità della persona.

Ciò posto, questo Collegio in parte condivide il giudizio di non credibilità della ricorrente espresso dalla Commissione Territoriale, ritenendo che la narrazione della ricorrente sia, in alcuni passi, poco plausibile e coerente. Tuttavia, ritiene che le informazioni offerte siano risultato di una reticenza della donna sconvolta per quanto subito durante il viaggio. Le incoerenze del narrato possano essere invero riconducibili allo status psicologico della ricorrente, ben delineato nella relazione psicologica redatta dal personale dell'equipe ..... in cui si dà atto che l'accesso emotivo ai ricordi traumatici è bloccato e si manifesta attraverso risposte oblique, rallentamento dell'ideazione, talvolta addirittura catatonica, tanto da valutare la segnalazione dell'ospite al Dipartimento di Salute Mentale territoriale per un'eventuale presa in carico.

Il racconto della reclamante, che riferisce, sia pure in modo a volte confuso ma tutto sommato lineare, del suo percorso per arrivare in Italia; del fatto che disponeva di numeri telefonici da chiamare per esercitare attività di meretricio; delle violenze subite in Libia, appare attendibile, tanto più alla luce della sua minore età al momento dell'arrivo in Italia.

Tale considerazione ha trovato significativa conferma nell'audizione giudiziale in cui la ricorrente ha così dichiarato:

*“Ho lasciato la Nigeria perché non avevo soldi per terminare gli studi; all'epoca frequentavo il terzo anno di scuole superiori ed una madame mi ha proposto di venire in Italia. La madama si chiamava Mamma \_\_ ed era un'amica della mia mamma. Io facevo la parrucchiera in Nigeria ed un giorno mia mamma mi ha detto che una sua amica mi aveva proposto di venire in Italia per fare la domestica; la mamma voleva che io accettassi perché con questo lavoro avrei guadagnato di più anch'io ero contenta ed ho accettato. Le spese del viaggio me li avrebbe pagate Doris che era la sorella di mamma di Evie e che si trovava già in Italia; era lei che mi avrebbe dovuto procurare il lavoro di domestica io poi a lei avrei dovuto restituire la somma di euro 25,000; questa somma l'avrei dovuto restituire con i guadagni della mia attività di domestica. Prima di partire ho dovuto prestare il*

*giuramento julu julu; sono stata portata da davanti ad un idolo con me c'era solo mamma Eve ed altre ragazze che come me dovevano partire. La madame mi ha fatto indossare una maglietta rossa e poi mi ha tagliato una ciocca di capelli, le unghie e mi ha preso le mutandine. Ho giurato che se non avessi restituito i soldi sarei dovuta diventare pazza o morire. Io ero spaventata di questo rituale ma non mi è venuto il sospetto che il lavoro che avrei dovuto svolgere non era quella di domestica.*

*Ad subito dopo il giuramento sono partita da Benin City sono andata in Niger ad Agadesse per due giorni e poi in Libia a bordo di una grossa jeep ; in Libia sono rimasta per due mesi ero nella città di Sopraka Due in un ghetto dove c'era un capo che era in contatto con il fratello di madame \_\_\_ ed era proprio il boss del ghetto a riferirmelo. Il boss del ghetto con la minaccia di picchiarmi più volte mi ha fatto salire su un taxi per andare a casa di uomini e stare con loro, alcune volte dormivo a casa loro altre volte dopo il rapporto venivo accompagnata al ghetto. Anche le altre ragazze che erano con me erano costrette a farlo. Prima di partire dalla Nigeria dopo il giuramento mamma Eve mi ha dato il numero di mamma Doris che avrei dovuto contattare appena arrivata in Italia; non mi ha detto in quale parte dell'Italia stava la sorella. Io sono partita senza cellulare. Dopo due mesi in Libia mi sono imbarcata per l'Italia, arrivata qui non ho contattato mamma Doris né sono stata contattata da nessuno. Il numero di telefono di Doris, che avevo annotato su un pezzo di carta, l'ho perso nel centro in cui stavo prima, Capocorso a Siracusa. Prima di perderlo non ha dato questo numero a nessun operatore della struttura. Mia mamma mi ha riferito che mamma Eve è andata da lei circa cinque volte l'anno scorso, non ricordo quando ed anche adesso la disturba. Io ho raccontato a mia mamma che Eve voleva farmi fare in Italia la prostituta e lei è rimasta stupita perché la considerava una sua amica. Eve ora minaccia mia madre che se io non mi metto in contatto con Doris lei farà del male a qualcuno della mia famiglia. Mia mamma non si è rivolta alla polizia perché sa che la polizia lì è corrotta e se mamma di Eve dà soldi a loro questi non fanno niente. Mia madre mi raccomanda di stare al campo e di non contattare nessuno ma io ho paura per la mia famiglia. Ho paura che se ritorno in*

*Nigeria anche a me potranno fare qualcosa di male. La direttrice del centro dove stavo prima mi ha spiegato che qui in Italia avrei dovuto fare la prostituta; a lei ho dato il contatto telefonico di Doris prima di perderlo. Non so se sono state fatte delle indagini qui in Italia. All'inizio avevo paura delle conseguenze del giuramento fatto, ma ora non più. Ogni tanto mi sento con mia mamma; ora ho il cellulare.”*

Orbene sussistono nella fattispecie diversi indicatori di vittima di tratta che supportano le dichiarazioni della richiedente, come indicati dalle Linee Guida elaborate nell'ambito del progetto “*Meccanismi di coordinamento per le vittime di tratta*” (realizzato dalla Commissione Nazionale per il diritto di asilo e dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati - UNHCR. Approvate dalla Commissione Nazionale per il Diritto d'Asilo nella seduta del 30 novembre 2016, consultabile al seguente link: <https://www.unhcr.it/wp-content/uploads/2017/09/Vittime-di-tratta-Linee-guida-compresso.pdf>)

Specificatamente i suddetti indicatori sono:

- giovane donna tra i 15-24 anni proveniente da Edo State, in particolare Benin City;
- famiglia disagiata, condizioni economiche precarie: mancanza di soldi per poter continuare gli studi;
- provenienza da una famiglia numerosa: ha altri sei fratelli ed una sorella;
- modalità di reclutamento e mezzi coercitivi utilizzati: ..... è stata sottoposta al rito jujù dove le hanno fatto promettere di ripagare un debito di 25.000 euro minacciandola che se non avesse pagato sarebbe diventata pazza.
- il passaggio da persona a persona durante il viaggio senza pagare nulla;
- il viaggio affrontato attraverso il mare senza pagare nulla;
- racconto parziale di alcuni fatti che costituiscono elementi della tratta degli esseri umani (il possibile reclutamento con l'intervento dell'amica di sua madre, le violenze subite durante la prigionia in Libia).

Inoltre, nel racconto è possibile riscontrare alcuni degli elementi-chiave che permettono di individuare il *modus operandi* di coloro che pongono in essere l'attività di tratta (EASO, *Nigeria – La tratta a fini sessuali*, p. 16 e ss, consultabile al

link:

[https://www.ecoi.net/en/file/local/1305206/1226\\_1457689194\\_bz0415678itn.pdf](https://www.ecoi.net/en/file/local/1305206/1226_1457689194_bz0415678itn.pdf)

La situazione di estrema vulnerabilità in cui versa la ricorrente al momento del primo contatto con l'amica dell'amica che le fa iniziare il viaggio verso l'Italia.

Anche il viaggio intrapreso dalla ricorrente rispecchia informazioni raccolte circa il percorso fatto da molte vittime di tratta provenienti dalla Nigeria:

*“Secondo le fonti consultate, la rotta prevalente e più collaudata sembra essere quella che porta le vittime ad attraversare la Nigeria in minibus (attraverso lo Stato di Kano, nella Nigeria settentrionale), quindi il confine con il Niger in auto, a piedi o in moto, per arrivare infine ad Agadez (in Niger) in camion (257). Da Agadez, le donne intraprendono un viaggio pericoloso attraverso il deserto del Sahara fino a giungere a città libiche come Zuwarah, Sabha o Tripoli (258). Da Tripoli e dalla costa libica occidentale, le vittime vengono portate via mare in Italia (259) (Lampedusa) (260) o a Malta (261).”*

Quanto alla forma di protezione da riconoscere nel caso di specie, vanno svolte le seguenti osservazioni.

L'UNHCR ha sviluppato delle linee guida di protezione internazionale per l'applicazione dell'articolo 1A(2) della Convenzione del 1951 e/o del Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati alle vittime di tratta alle persone a rischio di tratta (disponibili su <http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=5513c7834>).

Tali linee guida evidenziano come le vittime, o potenziali vittime, della tratta possono rientrare nella definizione di rifugiato contenuta nell'articolo 1A(2) della Convenzione del 1951 e potrebbero pertanto avere titolo alla protezione internazionale che spetta ai rifugiati.

In particolare, possono essere considerati atti persecutori rilevanti ai fini della Convenzione, le azioni che coinvolgono gravi violazioni dei diritti umani, come una minaccia alla vita o alla libertà, come il rapimento, la detenzione, lo stupro, la

riduzione in schiavitù sessuale, la prostituzione forzata, il lavoro forzato, il prelievo di organi, le percosse, la riduzione alla fame, la negazione di cure mediche.

Oltre alla persecuzione vissuta dagli individui nel corso della loro esperienza di tratta, essi potrebbero essere oggetto di ritorsioni e/o di possibili nuove esperienze di tratta se fossero rinviiati nel territorio dal quale sono fuggiti o nel quale sono stati vittime di tratta. I trafficanti potrebbero inoltre infliggere ritorsioni a membri della famiglia della vittima e ciò potrebbe rendere fondato il timore di persecuzione da parte della vittima, anche se quest'ultima non è direttamente oggetto di tale vendetta.

Parimenti può costituire persecuzione il reclutamento forzato o ingannevole di donne e minori per fini di prostituzione forzata o sfruttamento sessuale, che è una forma di violenza legata al genere. Le donne e i minori vittime di tratta possono essere particolarmente suscettibili di gravi ritorsioni da parte degli sfruttatori dopo la loro fuga e/o al loro ritorno.

Le vittime e le potenziali vittime di tratta possono qualificarsi come rifugiati quando essi temono di essere perseguitati per ragioni legate alla loro appartenenza a un particolare gruppo sociale.

Le donne costituiscono un esempio di un sottoinsieme sociale di individui che sono definiti da caratteristiche innate e immutabili e sono spesso trattate in modo diverso rispetto agli uomini. In questo senso esse possono essere considerate un particolare gruppo sociale (Si vedano inoltre le Linee guida UNHCR sulla persecuzione di genere, nota 4, par. 30).

I fattori che possono distinguere le donne come obiettivi dei trafficanti sono generalmente connessi alla loro vulnerabilità in determinati contesti sociali.

Sulla scorta di tali premesse può ritenersi che, nel caso di specie, la richiedente abbia già subito atti persecutori, consistiti nel reclutamento ingannevole, nella minaccia al fine di costringerla alla prostituzione, anche conducendola forzatamente in un campo in Libia e nei successivi stupri subiti.

Da quanto sopra deve desumersi che la ricorrente potrebbe subire di ulteriori concretandosi in ritorsioni da parte dell'organizzazione di trafficanti nel caso di un suo

rientro in patria. Come si legge nella sopra citata relazione psicologica predisposta dall'equipe \_\_\_\_\_ *“anche il temperamento ingenuo e poco assertivo della richiedente asilo sono elementi che, coerentemente con la narrazione della sua storia di vita, hanno contribuito a renderla facile preda di adescamento, sfruttamento e tratta e che, sommati ai suoi trascorsi, nell'ipotesi di un rimpatrio, la condannerebbero ad una grave emarginazione sociale ed al serio pericolo di essere ritrattata.”*

Ella, inoltre, già in quanto donna, appartiene senz'altro ad un particolare gruppo sociale più vulnerabile rispetto ai predetti atti persecutori, ma tale vulnerabilità risulta ulteriormente accresciuta dal quadro normativo ed istituzionale nigeriano che pur prevedendo forme di tutela a favore delle vittime di tratta, si reputa che tali misure, vista anche l'incidenza e l'estensione del fenomeno nel Paese, non possono essere assicurate con certezza ed efficacia tali da scongiurare il rischio sopra rappresentato. (vedasi EASO - European Asylum Support Office: Nigeria; Sex trafficking of women, October 2015, crt.; Rapporto sulle vittime di tratta nell'ambito dei flussi migratori misti in arrivo via mare aprile 2014 - ottobre 2015).

Infine, non sono state neppure prospettate eventuali cause ostative alla concessione dello status di rifugiato, stabilite agli artt. 10 e 12 D. Lgs. n. 251/2001 così come modificati dal D.L. 21.02.2014 n. 18.

Alla ricorrente va, quindi, riconosciuto lo status di rifugiata, mentre non occorre, per il principio di assorbimento, esaminare le domande subordinate di protezione.

Nulla sulle spese, tenuto conto dell'obiettiva difficoltà di valutazione degli elementi posti a fondamento della domanda; che l'accoglimento della stessa si fonda essenzialmente su un giudizio di credibilità della ricorrente e che non può dirsi che la Commissione Territoriale abbia dato corso alla causa, tanto più che ha scelto di non costituirsi nemmeno in giudizio.

**P.Q.M.**

Accoglie il ricorso depositato il 30 maggio 2020 da \_\_\_\_\_ avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della

Protezione Internazionale di Catania adottato nella seduta del 31 gennaio 2020 e notificato in data 30/04/2020 e per l'effetto riconosce a \_\_\_\_\_ lo status di rifugiato ai fini del rilascio del relativo permesso di soggiorno sul territorio nazionale

- Nulla sulle spese.

Messina li 7 dicembre 2020

IL GIUDICE REL.

*dott.ssa Alessandra Santalucia*

IL PRESIDENTE

*dott. Corrado Bonanzinga*